
PATENTE A CREDITI NEI CANTIERI: LE PRIME ISTRUZIONI DELL'INL

Con **Decreto n. 132 del 18.09.2024** è stato emanato il regolamento relativo all'individuazione delle modalità di presentazione della domanda per il conseguimento della patente per le imprese e i lavoratori autonomi operanti nei cantieri temporanei o mobili. Decreto vigente dall'01.10.2024.

Con **Circolare n.4 del 23.09.2024**, **l'Ispettorato nazionale del lavoro** ha diramato le prime indicazioni riguardanti la c.d. patente a crediti.

La circolare innanzitutto ricorda che sono tenuti al possesso della patente le imprese – non necessariamente qualificabili come imprese edili – e i lavoratori autonomi **che operano "fisicamente" nei cantieri.** Per espressa previsione normativa sono esclusi i soggetti che effettuano mere **forniture o prestazioni di natura intellettuale** (ad esempio ingegneri, architetti, geometri ecc.). **Il legislatore esclude dall'ambito applicativo della patente a crediti le imprese in possesso dell'attestazione di qualificazione SOA, in classifica pari o superiore alla III.**

Si ricordano **i requisiti ai fini del rilascio della patente a crediti:**

- a) iscrizione alla C.C.I.A.A.;
- b) adempimento, da parte dei datori di lavoro, dei dirigenti, dei preposti, dei lavoratori autonomi e dei prestatori di lavoro, degli obblighi formativi previsti dalla normativa vigente;
- c) possesso del documento unico di regolarità contributiva (**DURC**) in corso di validità;
- d) possesso del documento di valutazione dei rischi (**DVR**), nei casi previsti dalla normativa vigente;
- e) possesso della certificazione di regolarità fiscale (**DURF**), nei casi previsti dalla normativa vigente;
- f) avvenuta designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, nei casi previsti dalla normativa vigente.

Non tutti i citati requisiti sono evidentemente richiesti a tutte le categorie di soggetti interessati, tant'è che il legislatore inserisce in alcuni requisiti la precisazione *"nei casi previsti dalla normativa vigente"*. *A titolo esemplificativo il DVR non è infatti richiesto ai lavoratori autonomi e alle imprese prive di lavoratori.*

Il portale per effettuare la richiesta di rilascio della patente a crediti tramite SPID sarà attivo dal 1° ottobre.

In fase di prima applicazione dell'obbligo del possesso della patente e **sin dal momento della pubblicazione della circolare 4/2024, quindi dal 24.09.2024 e fino al 31.10.2024, è comunque possibile presentare, utilizzando il modello allegato alla circolare, una autocertificazione/dichiarazione sostitutiva concernente il possesso dei requisiti richiesti dall'art. 27, comma 1, del D.Lgs. 81/2008, laddove richiesti dalla normativa vigente.**

L'invio della autocertificazione/dichiarazione sostitutiva dovrà essere effettuato, tramite PEC,

all'indirizzo dichiarazionepatente@pec.ispettorato.gov.it.

Si precisa che la trasmissione della autocertificazione/dichiarazione sostitutiva inviata mediante PEC ha efficacia **fino alla data del 31 ottobre 2024** e vincola l'operatore a **presentare la domanda per il rilascio della patente mediante il portale dell'Ispettorato nazionale del lavoro entro la medesima data.**

A partire dal 1° novembre p.v. non sarà possibile operare in cantiere in forza della trasmissione della autocertificazione/dichiarazione sostitutiva a mezzo PEC, essendo indispensabile aver effettuato la richiesta di rilascio della patente tramite il portale.

Il punteggio iniziale attribuito è di 30 crediti e consente di operare nei cantieri temporanei o mobili con una dotazione pari o superiore a 15 crediti. In conseguenza alle risultanze degli accertamenti e dei conseguenti provvedimenti definitivi nei confronti dei datori di lavoro, dirigenti e preposti dall'impresa o del lavoratore autonomo, **la patente può subire riduzioni che vanno da un minimo di 5 crediti fino ad un massimo di 15 e 20 crediti, rispettivamente per inabilità permanente al lavoro e per morte**, in conseguenza di infortunio sul luogo di lavoro in cui sia riconosciuta la responsabilità del datore di lavoro.

I soggetti che operano nei cantieri temporanei e mobili privi della patente o con punteggio insufficiente, sono passibili di sanzioni amministrative da 6.000 a 12.000 Euro e l'esclusione dalla partecipazione ai lavori pubblici per un periodo di sei mesi.

Qualora invece l'impresa o il lavoratore autonomo operi in cantiere senza la patente o con una patente che non sia dotata di almeno 15 crediti troverà applicazione **una sanzione amministrativa pari al 10% del valore dei lavori affidati nello specifico cantiere.**

AUTOCERTIFICAZIONE/DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA PER IL RILASCIO DELLA PATENTE A CREDITI

La/Il sottoscritta/o _____
nata/o a _____ (____) il _____
in qualità di:

- rappresentante legale dell'impresa _____ (P. IVA _____, iscritta alla Camera di Commercio di _____, al n. _____);
- lavoratore autonomo _____ (P. IVA _____, iscritto alla Camera di Commercio di _____, al n. _____),

consapevole della responsabilità penale e delle conseguenti sanzioni cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, falsità negli atti, uso di atti falsi, ai sensi degli artt. 75 e 76 del D.P.R. n. 445/2000;

AUTOCERTIFICA/DICHIARA ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, il possesso dei requisiti di cui alle lettere a), b), c), d), e) e f) di cui all'articolo 1, comma 1, del D.M. 18 settembre 2024, n. 132, ove previsti dalla normativa vigente.

La presente dichiarazione è valida fino al 31/10/2024 termine entro il quale il dichiarante si obbliga a presentare la domanda attraverso il portale dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro.

In mancanza della presentazione della domanda entro il 31/10/2024, la presente dichiarazione non consente di operare nei cantieri temporanei e mobili a partire dal 01/11/2024.

Luogo _____

Data _____

IL DICHIARANTE
